

Unione Province d'Italia



UPI

***EMENDAMENTI
ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019-2021
AC 1334***

Roma, 12 novembre 2018

Art. 64

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole “250 milioni” con le parole “280 milioni”;

al secondo periodo, sostituire le parole “una diminuzione della spesa” con le parole: “una diminuzione della spesa corrente”;

il comma 3 è soppresso.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato:

- *All'incremento delle risorse pluriennali messe a disposizione, che da 250 milioni passano a 280 milioni. Ciò in ragione del fatto che il comparto delle Province presenta uno squilibrio tale da non garantire, ad oggi, un corretto esercizio delle funzioni fondamentali e dunque l'incremento a 280 milioni si attesta ad un livello minimo di prestazioni per quanto riguarda la funzione relativa all'edilizia scolastica e alla manutenzione della rete viaria.*
- *Alla specificazione delle voci da considerare per il riparto delle risorse per il 50 per cento. Si rende necessario precisare che il calcolo per il riparto va fatto tenendo presente la contrazione di risorse correnti utilizzate mettendo a confronto la spesa corrente media 2010-2012 con quella riferita all'anno 2017.*
- *Alla eliminazione dell'ultimo comma; poiché tali risorse devono supplire alla carenza di risorse correnti dell'intero comparto, è necessario che venga eliminato il riferimento al monitoraggio della banca dati riferita alle Opere pubbliche, poiché ciò costituisce un impedimento all'effettivo utilizzo delle risorse stanziare in parte corrente.*

Art. 64

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole “250 milioni” con le parole “280 milioni”

MOTIVAZIONE

Le risorse stanziare per il finanziamento dei piani di sicurezza di strade e scuole, appaiono insufficienti a garantire una adeguata copertura dei fabbisogni. L'emendamento innalza la somma annuale da 250 milioni a 280 milioni.

Si ricorda che al comparto delle Province, sulla base dei fabbisogni standard come derivanti dall'applicazione della metodologia di cui al dpcm 22 febbraio 2018, risultano mancare ancora circa 350 milioni per garantire l'esercizio delle sole funzioni fondamentali.

Art. 64

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole “una diminuzione della spesa” con le parole: “una diminuzione della spesa corrente”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a specificare le voci da considerare per il riparto delle risorse per il 50 per cento: si rende necessario precisare che il calcolo per il riparto va fatto tenendo presente la contrazione di risorse correnti utilizzate mettendo a confronto la spesa corrente media 2010-2012 con quella riferita all'anno 2017

Art. 64

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

Sopprimere il comma 3

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira ad eliminare la procedura di caricamento dei dati nella banca dati BDAP – MOP (Monitoraggio Opere Pubbliche), che costituisce un impedimento all'effettivo utilizzo flessibile di queste risorse. Come è noto infatti, le Province non hanno ancora raggiunto un equilibrio finanziario tale da poter mantenere la necessaria continuità nello svolgimento delle funzioni fondamentali, con particolare riferimento alla manutenzione di strade e scuole; le risorse assegnate dall'articolo 64 dunque, non devono essere appesantite da oneri e adempimenti tali per cui si obbliga l'ente ad intervenire solo con manutenzione straordinaria anziché ordinaria.

L'eliminazione del comma 3 dunque è elemento inderogabile per garantire l'effettivo e corretto utilizzo di queste somme garantendo le finalità previste dalla norma.

Art. 64

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1bis. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma precedente, sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a indicare il criterio e la procedura di riparto delle somme assegnate alle province delle Regioni a Statuto ordinario dall'articolo 1, comma 838, della legge n. 205/2017, pari a 180 milioni a decorrere dal 2021.

Art. 15

(Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle Province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire alle Province e alle Città Metropolitane un piano pluriennale di risorse per manutenzione straordinaria (2019-2023) destinato in maniera specifica a ponti, viadotti e gallerie.

Una recentissima rilevazione dell'UPI, effettuata a seguito delle sollecitazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Provveditorati OOPP a valle degli eventi del Ponte Morandi a Genova, ha fatto emergere un numero complessivo di opere di oltre 5900, delle quali quasi 2000 necessitano di interventi urgenti in quanto già soggetti a limitazione di transito o portata.

Oltre 14.000 opere sono da sottoporre a monitoraggio per complessivo fabbisogno di 560 milioni; mentre le risorse necessarie per la messa in sicurezza ammontano a oltre 2,5 miliardi di euro.

Senza tali risorse aggiuntive risulta impossibile effettuare gli interventi di messa in sicurezza già chiaramente individuati e progettati.

La copertura viene individuata nel fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali.

Art. 15

(Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali)

Dopo il comma 3bis è inserito il seguente:

3ter. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado di competenza delle Province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi tra quelli considerati ammissibili ai sensi del decreto Ministero Istruzione n. 615 del 19 settembre 2018".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a velocizzare le procedure di assegnazione delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole superiori, e dunque ad accelerare anche la realizzazione dei relativi interventi.

Il meccanismo previsto infatti dalla legge n. 104/2013 (Piani triennali predisposti dalle Regioni per utilizzo di mutui BEI) si è dimostrato troppo lento e farraginoso: a fine 2018, solo per fare un esempio, risultano necessarie ancora proroghe per gli interventi a valere sulle risorse previste per l'anno 2016.

Ciò determina forti ritardi in tutto il processo di progettazione e realizzazione degli interventi.

Inoltre, secondo la ricognizione Upi, i progetti di edilizia scolastica delle Province ritenuti ammissibili nei bandi regionali, e quindi potenzialmente immediatamente cantierabili, sono 770 per un importo pari a 1 miliardo 991 milioni.

Considerando però che il fondo nazionale sarà di circa 1,5 / 1,7 miliardi, pur nell'ipotesi – purtroppo poco credibile - che in tutte le graduatorie regionali sia riconosciuta la riserva per le scuole superiori pari ad almeno il 30% prevista tra i criteri nazionali, sarebbero considerati finanziabili interventi tra i 400 e i 500 milioni.

A fronte di un fabbisogno attestato per progetti necessari e immediatamente cantierabili di ulteriori 1, 5 miliardi. Per tale motivo si ritiene indispensabile che le risorse per gli investimenti in sicurezza scolastica vengano assegnati direttamente a Province e Città Metropolitane.

Art. 64

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3bis. All'art.1 comma 1078 della legge n. 205/2017, secondo capoverso, dopo le parole "In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati"; le parole "per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072" sono sostituite dalle parole "per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1076"

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha una duplice finalità: da un lato permettere a Province e Città metropolitane l'utilizzazione dei ribassi d'asta per ulteriori interventi; dall'altro mira a garantire che le risorse eventualmente non completamente utilizzate dalle Province assegnatarie, nel corso del quinquennio di riferimento del programma straordinario di manutenzione della rete viaria, non tornino al fondo di cui al comma 140 (e dunque in un fondo indistinto per investimenti), bensì vengano rimesse a disposizione all'interno del fondo di cui al comma 1076, specifico per Province e Città Metropolitane.

Art. 61

(Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

Al comma 7, lettera a), dopo le parole “degli edifici del territorio” sono inserite le seguenti: “, con particolare riferimento all’edilizia scolastica”

MOTIVAZIONE

L’emendamento è finalizzato, ad inserire, tra gli ambiti di intervento degli investimenti previsti all’articolo 61, quello dell’edilizia scolastica, come particolare categoria degli immobili pubblici.

Art. 61

(Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7.bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50% dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con Anci e Upi.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a porre una riserva di utilizzo delle risorse per nuovi investimenti che il legislatore ha inteso prevedere per le Regioni a Statuto ordinario, a favore delle Province, dei Comuni e delle Città Metropolitane dei rispettivi territori.

Art. 17

(Centrale per la progettazione delle opere pubbliche)

All'articolo 17, al comma 4, primo periodo, sostituire la parola "300" con la parola "50"; sostituire le parole "a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento" con le parole "altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 2,".

All'articolo 17, al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare fine di costituire nelle Province e nelle Città metropolitane strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

All'articolo 17, al comma 5, sopprimere le parole "e limitatamente alle prime 50 unità di personale".

All'articolo 17, al comma 6, dopo le parole "e dei trasporti" aggiungere le parole ", degli enti territoriali".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a coordinare l'istituzione della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" con la necessità di consolidare le strutture delle Province che svolgono funzioni di progettazione e realizzazione degli investimenti e quelle di supporto agli enti locali del loro territorio, in una prospettiva di miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi di progettazione e di acquisto di tutto il sistema delle autonomie locali e di rilancio degli investimenti a livello territoriale, per supportare l'attuazione delle disposizioni della legge 56/14, del nuovo codice dei contratti pubblici e le previsioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del ddl bilancio 2019, sulle stazioni uniche appaltanti nelle province e nelle città metropolitane.

La procedura centralizzata utilizzata per le assunzioni del personale provinciale o metropolitano favorisce il coordinamento tra le attività delle strutture tecniche territoriali e quelle della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" e l'accelerazione delle procedure per dotarsi di strutture tecniche adeguate per progettare e realizzare le opere pubbliche necessarie al rilancio del Paese.

Art. 28

(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

All'articolo 28, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente comma:

“14-bis. Le Province, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati da destinare fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I corsi/concorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio.”

MOTIVAZIONE

La legge 56/14 e la nuova disciplina dei contratti pubblici, con le previsioni contenute nell'articolo 16 del ddl bilancio 2019, impongono la costituzione presso le province di strutture professionali altamente qualificate per lo svolgimento delle funzioni relative alle stazioni uniche appaltanti e alle attività di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali.

Le Province delle regioni a statuto ordinario, in questi anni, sono state sottoposte al blocco delle assunzioni e svuotate del loro personale (dai 31.000 dipendenti del 2014 si è passati ai 14.000 dipendenti di oggi).

L'emendamento è finalizzato a consolidare le strutture delle Province che svolgono funzioni progettazione e realizzazione degli investimenti e quelle di supporto agli enti locali del loro territorio, in una prospettiva di miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi di tutto il sistema delle autonomie locali, attraverso corsi/concorsi di 6 mesi gestiti unitariamente in ambito regionale in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del D. Lgs. 165/01.

Art. 28

(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

All'articolo 28, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente comma:

"14-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";

b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.";

c) al comma 845, dopo il terzo periodo inserire il seguente: "Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

d) al comma 846, le parole "le lettere da c) a g) del comma 420" sono sostituite dalle parole "il comma 420";

e) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".

MOTIVAZIONE

La legge di bilancio 2018, all'articolo 1, commi 844-847, ha riaperto per le Province delle regioni a statuto ordinario una possibilità di assunzione sulla base di precisi limiti e nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla legge, ma l'attuazione di queste disposizioni è ancora molto lenta, a causa di alcune difficoltà di interpretazione, della complessità delle procedure e delle difficoltà che molte Province hanno ad approvare i loro bilanci preventivi.

Le proposte di modifica alla lettera a) e f) mirano ad ampliare gli spazi di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le proposte di modifica alle lettere b) e c) mirano a rendere più semplici e funzionali le procedure con l'obiettivo di consentire a tutte le Province (dopo anni di blocco completo delle assunzioni e di trasferimenti di personale) di ricreare rapidamente strutture professionali adeguate allo svolgimento delle funzioni previste dalle leggi.

La modifica alla lettera d) ripristina il principio di autonomia organizzativa delle Province, superando completamente il regime di divieti previsti nella legge di stabilità 2015, fermo restando il limite finanziario di spesa sulle dotazioni organiche previsto nell'articolo 1, comma 421, della legge 194/14.

NORMA INTERPRETATIVA PER I CONTRATTI DI STAFF NEGLI ENTI LOCALI

Art. 28

(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

All'articolo 28, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente comma:

“14-bis L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'art. 90 del D.lgs. 267/2000.”

MOTIVAZIONE

Al fine di garantire la compatibilità della previsione di cui all'articolo 5, comma 5, del DL 78/2010 ai principi generali che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, si rende necessario escludere che le suddette fattispecie possano rientrare nella definizione di incarico.

Infatti, in seguito alla deliberazione 11/2017 della sezione autonomie della Corte dei Conti la gratuità degli incarichi conferiti dalla P.A. a soggetti che ricoprono cariche elettive è gratuita in senso assoluto e riferita anche agli incarichi conferiti ex art 90 del TUEL.

Occorre invece chiarire che il testo della norma si riferisce esclusivamente a prestazioni professionali e non agli altri tipi di incarico, tra i quali appunto quelli derivanti da contratti di lavoro ex art. 90 del TUEL.

Art. 28

(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

All'articolo 28, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente comma:

"14-bis. Le Regioni possono delegare alle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, l'esercizio delle funzioni amministrative relative nelle materie di loro competenza garantendo la relativa copertura finanziaria. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 può essere inquadrato nei ruoli delle province ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente.

MOTIVAZIONE

Questa disposizione disciplina le modalità di gestione delle funzioni regionali delegate nel caso in cui le leggi regionali, con la delega di funzioni, conferiscano alle Province le risorse necessari e prevedano esplicitamente un inquadramento del relativo personale nei ruoli provinciali.

Occorre coordinare questa eventuale scelta delle Regioni con la normativa nazionale sulle dotazioni organiche delle province, prevedendo la neutralità del personale inserito nei ruoli delle province per lo svolgimento delle funzioni delegate rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 190/14, e delle risorse stanziare dalle Regioni.

Art. 64

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3.bis: “All’articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole “a valere sui versamenti dell’imposta provinciale di trascrizione,” sono inserite le seguenti “nella misura massima del 10% del gettito medesimo”

MOTIVAZIONE

L’emendamento, finalizzato a non consentire un completo azzeramento dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) – che si sommerebbe alla completo recupero dell’imposta rcauto, serve a garantire una entrata certa e costante alle Province, tale da non costringerle a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, che sono un costo in più solo a carico dell’ente, ovvero, nei casi estremi, alla impossibilità di far fronte ad obbligazioni giuridiche “minimali” come il pagamento di stipendi, rate di mutuo e fornitori.

Azzerare completamente che due principali fonti di entrata delle Province è altresì una palese violazione dell’articolo 119 della Costituzione, che sancisce autonomia di entrata e di spesa per gli enti locali

Art. 64

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente

3.bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: « sino alla data del 31 dicembre 2019 ».

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prorogare fino al 31.12.2019 la data fino alla quale resta elevato da 3 a 5 dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo del ricorso all'anticipazione di tesoreria per gli enti locali

Art. 64

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3.bis - Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205/2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2020, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2019.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di prorogare, almeno per l'anno 2019, gli effetti della sospensione del pagamento delle rate di mutuo (con Cassa DDPP ma anche trasferiti al MEF) per tutti gli enti locali, ed in particolare le Province, interessati dal sisma del maggio 2012,

Art. 64

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3.bis - Per gli anni 2019, 2020 e 2021 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, senza vincolo di destinazione.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità consentire una deroga triennale alla legislazione vigente prevista in materia di utilizzo dei proventi da sanzioni da Codice della Strada che obbliga a destinare parzialmente tali proventi al miglioramento della sicurezza stradale, eliminando dunque l'obbligo del vincolo di destinazione.

Art. 74

(Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze)

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4.bis. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a trasformare i prestiti ordinari di Province e Città Metropolitane in prestiti flessibili, con la finalità di riduzione dell'indebitamento attraverso la gestione dei residui dei mutui non erogati su finanziamenti già concessi.

MOTIVAZIONE

La trasformazione dei prestiti ordinari in prestiti flessibili consente agli enti locali di conseguire dei risparmi attraverso una gestione delle rate di ammortamento più coerente con l'effettivo "tiraggio" dei prestiti in essere.

FONDO PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEBITO PER PROVINCE E CM

Art. 64

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

Dopo l'art. 64 è inserito il seguente:

“art. 64 bis – fondo per penali relative ad estinzione anticipata del debito”

1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale e la ristrutturazione, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province e delle città metropolitane è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020

(MANCA COPERTURA)

MOTIVAZIONE

Al fine di sostenere la difficile fase finanziaria delle Province, occorre utilizzare tutti gli strumenti possibili per alleggerire la situazione corrente degli enti: l'emendamento stanziava risorse ad hoc per consentire agli enti di ridurre al massimo le spese per gli indennizzi correlati ad estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, spesso molto alti e che disincentivano processi di riduzione delle esposizioni debitorie.

La riduzione del debito consente la liberazione di risorse da destinare all'equilibrio della situazione corrente e all'eventuale autofinanziamento degli investimenti.

Art. 64

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

Dopo l'art. 64 è inserito il seguente:

"art. 64 bis – utilizzo compensazioni siti nucleari"

- 1. All'art. 4, comma 1-bis, del 14 novembre 2003, n. 314, secondo capoverso, dopo la parola "contributo" sono inserite le seguenti " , senza vincolo di destinazione,"***

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad eliminare il vincolo di destinazione delle somme spettanti ai territori che ospitano siti relativi al ciclo nucleare.

Si tratta di circa 15 milioni di euro l'anno suddivisi per 9 siti, che vengono assegnati a 8 province e 1 Città metropolitana, oltre che a circa 55 Comuni. L'ultima assegnazione risale al 2017, riferita all'anno di competenza 2014.

Si ritiene che stante l'esiguità delle risorse ed i ritardi con i quali queste vengono assegnate, sia più opportuno eliminare il vincolo di destinazione di tali misure compensative, garantendo massima autonomia all'ente locale nel relativo utilizzo.